

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

I. - Introduzione

Lo schema di decreto legislativo novella la parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di introdurre le modifiche necessarie al corretto recepimento della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Lo schema è stato redatto sulla base delle disposizioni della legge di delegazione europea 2014 "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014" (articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114).

Sotto il profilo procedimentale, per l'emanazione del presente schema di decreto, trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
- articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";
- articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- articoli 1 e 2 della citata legge di delegazione 9 luglio 2015, n. 114.

Sulla base di tali disposizioni, lo schema di decreto legislativo in oggetto è predisposto su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con:

- Ministro degli affari esteri;
- Ministro della giustizia;
- Ministro dell'economia e delle finanze;
- Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- Ministro della salute;

- Ministro dello sviluppo economico.

Sullo schema di decreto deve, poi, essere sentita la Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 281 del 1997.

Il provvedimento deve essere sottoposto anche al parere delle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato.

Nel merito, come sopra detto, la proposta normativa prevede la modifica della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui sono disciplinati gli istituti della verifica di assoggettabilità a VIA e della VIA, al fine di recepire fedelmente la direttiva, di efficientare le procedure, di innalzare i livelli di tutela ambientale, di contribuire a sbloccare il potenziale derivante dagli investimenti in opere, infrastrutture e impianti per rilanciare la crescita sostenibile, attraverso la correzione delle criticità riscontrate da amministrazioni e imprese in merito alla disciplina vigente.

Allo stato attuale, da un'analisi della durata media delle procedure di competenza statale, si riscontrano tempi medi per la conclusione dei procedimenti di VIA di circa 3 anni, mentre per la verifica di assoggettabilità a VIA sono necessari circa 11,4 mesi. Nonostante la normativa vigente preveda termini più ridotti (da un minimo di 150 a un massimo di 390 giorni), le attuali tempistiche minime per lo svolgimento di una valutazione di impatto ambientale sono di circa 300 giorni fino ad un massimo di 6 anni; per la verifica di assoggettabilità a VIA, invece, si va da un minimo di 2 mesi fino ad un massimo di 2,6 anni.

Sulla scorta delle risultanze sopra sintetizzate, è apparso evidente che l'attuale frammentazione delle competenze normative, regolamentari e amministrative tra Stato e Regioni, ha senz'altro contribuito a generare profili di criticità nella gestione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale, recando difficoltà evidenti per amministrazioni ed imprese, in ragione di una duplicazione di ruoli che spesso comporta un notevole rallentamento, se non in taluni casi una vera e propria paralisi, dell'iter valutativo dei progetti.

Sul punto, per avere un'idea delle dimensioni del fenomeno e dell'assoluta necessità di strutturare un quadro normativo e regolamentare modulato su criteri di speditezza ed efficienza dell'azione amministrativa, si segnala che il valore complessivo degli investimenti in opere statali oggetto di procedimenti di valutazione ambientale pendenti ammonta a circa 21 miliardi di euro.

In tale prospettiva è parsa evidente ed improcrastinabile l'esigenza di rendere possibile, su istanza del proponente, che la valutazione di impatto ambientale nei procedimenti di competenza statale assuma i caratteri di procedimento "assorbente" rispetto al rilascio di tutti quei titoli abilitativi e

autorizzativi comunque riconducibili ai fattori ambientali analiticamente individuati dalla direttiva europea in tema di VIA, e ciò al precipuo fine di far fronte a quelle situazioni di frammentarietà di cui si è fatto sopra cenno.

Occorre evidenziare al riguardo che la coerenza, la speditezza e la puntualità delle valutazioni riguardanti gli impatti ambientali di un progetto possono senz'altro rappresentare l'elemento cardine per salvaguardare efficacemente l'ambiente, consentendo, al contempo, la realizzazione degli investimenti necessari per assicurare lo sviluppo economico e la crescita sostenibile, scongiurando gli attuali fenomeni di delocalizzazione dei progetti verso aree geografiche a basso livello di regolazione ambientale.

II - Elementi maggiormente significativi della riforma proposta:

Tra gli **elementi maggiormente significativi** della riforma proposta, si segnalano i seguenti:

- la nuova definizione di **“impatti ambientali”**, modulata in perfetta aderenza alle prescrizioni della direttiva e comprendente gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto esclusivamente sui fattori elencati nella direttiva, ivi compresi quelli afferenti alla popolazione e alla salute umana, al patrimonio culturale e al paesaggio (art. 1 dello schema);
- l'introduzione, per i progetti assoggettati a VIA statale, della facoltà per il proponente di richiedere, in alternativa al provvedimento di VIA ordinario (comprensivo della sola valutazione d'incidenza – c.d. “VINCA”, laddove necessaria), il rilascio di un **provvedimento unico ambientale**, che coordina e sostituisce tutti i titoli abilitativi o autorizzativi comunque riconducibili ai fattori “ambientali” da prendere in considerazione ai fini della VIA (articolo 16 dello schema);
- l'eliminazione, per la verifica di assoggettabilità a VIA, dell'obbligo, per il proponente, di presentare gli elaborati progettuali (progetto preliminare o studio di fattibilità). Per **l'effettuazione del c.d. “screening”** sarà sufficiente, per il proponente, presentare **esclusivamente lo studio preliminare ambientale**, secondo quanto previsto dalla normativa europea (art. 8 dello schema);
- la possibilità, ai fini dei procedimenti di VIA, di presentare **elaborati progettuali** con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del “progetto di fattibilità” (come definito dall'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) o comunque **con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali** (art. 2 dello schema); a ciò si è aggiunta l'introduzione della facoltà per il proponente di aprire, in qualsiasi momento, **una fase di confronto con l'autorità competente finalizzata a condividere la**

- definizione del livello di dettaglio** degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento della procedura (articolo 9 dello schema);
- l'introduzione di una facoltà per il proponente, per le modifiche o le estensioni dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV, di richiedere all'autorità competente una **valutazione preliminare del progetto al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare (c.d. "pre-screening")** (art. 3 dello schema);
 - l'abrogazione del d.P.C.M. 27 dicembre 1988, recante le **norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale (SIA)**, e la sua sostituzione con il nuovo Allegato VII alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, perfettamente allineato ai contenuti dell'allegato IV della direttiva, al fine di eliminare qualunque fenomeno di *gold plating*;
 - **la riorganizzazione delle modalità di funzionamento della Commissione VIA** per migliorare le *performances* di tale organismo e per assicurare l'integrale copertura dei relativi costi di funzionamento a valere esclusivamente sui proventi tariffari versati dai proponenti. La proposta normativa prevede anche la costituzione di un Comitato tecnico a supporto della Commissione per l'accelerazione e l'efficientamento delle istruttorie (art. 6 dello schema);
 - **l'eliminazione della fase di consultazione formale del pubblico della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA**, non richiesta dalla normativa europea (art. 8 dello schema);
 - **la riduzione complessiva dei tempi per la conclusione dei procedimenti**, abbinata alla qualificazione di tutti i termini come "perentori" ai sensi e per gli effetti della disciplina generale (art. 2, commi 9 ss, e art. 2-bis) sulla responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile dei dirigenti, nonché sulla sostituzione amministrativa in caso di inadempienza (art. 14 dello schema);
 - **l'introduzione di regole omogenee per il procedimento di VIA su tutto il territorio nazionale**, e la conseguente **rimodulazione delle competenze normative delle Regioni**, alle quali viene attribuito esclusivamente il potere di disciplinare l'organizzazione e le modalità di esercizio delle proprie funzioni amministrative, con la facoltà di delegarle agli enti territoriali sub-regionali e di prevedere forme e modalità ulteriori di semplificazione e coordinamento (art. 5 dello schema);
 - **la razionalizzazione del riparto delle competenze amministrative tra Stato e Regioni**, con attrazione al livello statale delle procedure di VIA per i progetti relativi alle infrastrutture e agli impianti energetici, considerata la loro rilevanza per l'economia nazionale, salvo limitate e puntuali eccezioni (art. 5 dello schema) concernenti i progetti di interesse esclusivamente locale;
 - **la previsione di una procedura più snella per l'adozione finale del provvedimento di VIA di competenza statale** (affidata alla competente Direzione Generale del MATTM, di concerto

con la competente Direzione Generale del MIBACT), con eliminazione della sottoscrizione da parte dei Ministri e, pertanto, contestuale **eliminazione dell'istruttoria tecnico-giuridica degli Uffici di Gabinetto** (art. 14 dello schema);

- **la completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti** (eliminazione integrale degli obblighi di pubblicazione sui mezzi di stampa);
- la previsione di una **speciale norma transitoria** che, in ragione delle numerose agevolazioni e semplificazioni procedurali introdotte dallo schema di decreto e ferma restando la regola generale sull'applicazione della normativa previgente per la conclusione dei procedimenti in corso, **consente al proponente di richiedere all'autorità competente l'applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto** (art. 23, comma 1, dello schema).

Gli **effetti positivi attesi** dalla riforma sono molteplici.

Il provvedimento consentirà, in linea con la politica di semplificazione del Governo, di dare risposta alle numerose istanze provenienti dagli operatori economici volte a porre rimedio alle criticità sopra menzionate, attraverso la certezza dei tempi di risposta dall'amministrazione, l'uniformità di regole su tutto il territorio nazionale, la semplificazione delle procedure, l'eliminazione di oneri superflui.

Lo schema di decreto legislativo si propone inoltre di ricomprendere, in un unico corpo normativo, le disposizioni attualmente vigenti in materia e che sono contenute nelle seguenti norme, le quali, di conseguenza, risulteranno abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso:

~~b) — articolo 26 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;~~

c) articolo 9 del decreto del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.

d) articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

e) articolo 12, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

f) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, recante "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'articolo 6, legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi del DPCM 10 agosto 1988, n. 377".

III - Struttura dello schema di decreto legislativo

Lo schema di decreto si compone di 27 articoli, rubricati come segue:

- Articolo 1 - Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Articolo 2 - Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Articolo 3 - Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Articolo 4 - Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Articolo 5 - Introduzione dell'articolo 7-bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Articolo 6 - Sostituzione dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Articolo 7 - Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Articolo 8 - Sostituzione dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Articolo 9 - Sostituzione dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Articolo 10 - Sostituzione dell'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Articolo 11 - Sostituzione dell'articolo 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Articolo 12 - Sostituzione dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Articolo 13 - Sostituzione dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Articolo 14 - Sostituzione dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Articolo 15 - Sostituzione dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Articolo 16 - Sostituzione dell'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Articolo 17 - Sostituzione dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Articolo 18 - Sostituzione dell'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Articolo 19 - Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Articolo 20 - Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Articolo 21 - Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Articolo 22 - Modifiche agli allegati alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Articolo 23 - Disposizioni transitorie e finali;
- Articolo 24 - Modifiche all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- Articolo 25 - Disposizioni attuative;
- Articolo 26 - Abrogazioni e modifiche;
- Articolo 27 - Clausola di invarianza finanziaria.

IV - Coerenza con i principi di delega

La legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114) ha delegato il Governo ad attuare, con decreto legislativo, la nuova direttiva 2014/52/UE sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, che modifica la direttiva 2011/92/UE.

L'articolo 14 della legge di delegazione 2014 reca i principi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa suddetta, che si aggiungono a quelli generali contemplati all'articolo 1, comma 1, della medesima legge.

In particolare, il citato articolo 14 prevede i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale;

- per l'attuazione di tali criteri e principi sono state introdotte misure di semplificazione dei procedimenti di valutazione ambientale, come descritte nella Sezione III. Il provvedimento, inoltre, armonizza e razionalizza tali procedure delineandone con chiarezza l'ambito applicativo, i tempi e le modalità di svolgimento. È stato introdotto un nuovo provvedimento unico, che coordina tutti i titoli abilitativi o autorizzatori ambientali, ossia riconducibili agli ambiti valutativi ricompresi nella VIA (articolo 16 dello schema di decreto). Sono poi previste misure dirette a coordinare le procedure e i provvedimenti riguardanti le valutazioni ambientali con le altre procedure ambientali, in particolare con l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e con la valutazione ambientale strategica (VAS);

b) rafforzamento della qualità della procedura di valutazione di impatto ambientale, allineando tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (smart regulation) e della coerenza e delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali;

- per l'attuazione di tali criteri e principi sono state introdotte misure dirette ad assicurare elevati standard qualitativi delle attività di valutazione d'impatto ambientale. In linea con i contenuti della direttiva 2014/52/UE, le procedure vigenti sono state migliorate prevedendo che la valutazione d'impatto ambientale tenga conto di tutti gli elementi coinvolti, delle matrici

ambientali interessate, degli altri progetti eventualmente collegati, al fine di valutare la compatibilità ambientale del singolo progetto in linea con le esigenze di tutela delle risorse naturali e della salute umana. Viene definita poi la valutazione di impatto sanitario, intesa come “elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell’Istituto superiore di sanità, al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l’esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione”. Infine, per quanto attiene alle procedure di competenza statale, sul piano organizzativo, la Commissione VIA-VAS deputata allo svolgimento delle istruttorie tecniche e composta attualmente da quaranta commissari, è stata rafforzata nelle sue modalità di funzionamento e nelle risorse umane a disposizione;

c) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio da adottare ai sensi della direttiva 2014/52/UE, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni;

- in linea con tale principio e criterio direttivo, lo schema di decreto prevede la riforma del sistema sanzionatorio relativo ai procedimenti di valutazione ambientale dei progetti, muovendo dalla constatazione che l’attuale articolo 29 del d.lgs. n. 152 del 2006 risulta insufficiente a garantire la deterrenza rispetto alle condotte illecite. In particolare, è prevista l’annullabilità dei provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, e si prevede, altresì, in caso di inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali prescritte nel provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità VIA, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello valutato, una serie di azioni che l’autorità competente può attuare, secondo la gravità delle infrazioni, e che arrivano fino alla revoca del provvedimento di valutazione ambientale con conseguente interdizione delle attività. Importante è inoltre l’introduzione ex novo di adeguate sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di realizzazione di un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità, ove prescritte;

d) destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alla verifica del rispetto delle condizioni previste nel procedimento di valutazione ambientale, nonché alla protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- in linea con tale principio e criterio direttivo, lo schema di decreto prevede che i proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale, per

le violazioni in materia di VIA vengano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini del potenziamento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alla verifica del rispetto delle condizioni previste nel procedimento di valutazione ambientale, nonché alla protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Come anticipato, l'articolo 1, comma 1, della legge di delegazione europea 2014 prevede anche principi e criteri direttivi generali per l'esercizio delle deleghe in essa contenute, mediante rinvio all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che di seguito si riportano:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

- per dare attuazione a tale principio e criterio direttivo, il decreto prevede che per la sua attuazione siano competenti le ordinarie strutture amministrative; inoltre, sono previste misure dirette, da un lato, a ridurre i costi di funzionamento di tali strutture, dall'altro ad incrementarne l'efficienza, anche attraverso la semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativa con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

- per l'attuazione di tale principio e criterio direttivo, lo schema di decreto prevede disposizioni che consentono di coordinare la disciplina generale della VIA con quelle riguardanti i singoli settori interessati dalla normativa in esame. Il provvedimento prevede anche abrogazioni espresse dirette a concentrare in un'unica sede normativa – il d.lgs. n. 152 del 2006 – la disciplina della VIA, al fine di dare certezza agli operatori e alle stesse amministrazioni competenti. Tale disciplina è attualmente contenuta nei seguenti provvedimenti:
 - parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- articolo 26 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, **per il quale si è proceduto ad una completa riformulazione ai fini del necessario coordinamento con le nuove previsioni degli articoli della parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, e del mantenimento in capo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli attuali poteri in tema di valutazione di impatto ambientale;**
- articolo 9 del decreto del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;
- articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
- articolo 7 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22;
- articolo 12 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, recante "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'articolo 6, legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi del DPCM 10 agosto 1988, n. 377";

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

- l'obiettivo dell'intervento normativo è l'attuazione della citata direttiva 2014/52/UE, tenendo però in considerazione specifica il più ampio panorama di azioni del Governo finalizzate alla semplificazione dell'azione amministrativa. Nell'ottica di prevenire sovraccarichi di regolazione rispetto a quella minima stabilita dalle fonti europee, in sede di predisposizione della normativa in esame, si è evitato di introdurre o di mantenere adempimenti, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione della disciplina europea, di estendere l'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione della medesima, di introdurre o mantenere sanzioni più gravose e procedimenti più complessi rispetto a quelli strettamente necessari, in linea con quanto previsto dall'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005 n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni

amministrative per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che esponano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o esponano a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

- per conformarsi al principio e criterio direttivo in questione, lo schema di decreto prevede l'introduzione di nuove sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di realizzazione di un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità, ove prescritte. In particolare, si prevede che chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità, ove prescritte, è punito con una

sanzione amministrativa da 35.000 a 100.000 euro. Inoltre, si prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali. Le sanzioni sono irrogate a cura dell'autorità competente (come definita dalla nuova lett. p) del comma 1 dell'art. 5, nonché dal nuovo art. 7-bis del d.lgs. n. 152 del 2006) e senza facoltà di pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge n. 689 del 1981.

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

- la nuova direttiva 2014/52/UE è composta da 5 articoli. L'articolo 1 prevede modifiche ai primi 12 articoli della precedente direttiva 2011/92/UE. L'articolo 2 modifica l'articolo 13 con indicazioni sulle modalità del recepimento della direttiva da parte degli Stati membri. L'articolo 3 fornisce indicazioni in merito ai progetti il cui iter decisionale sia stato avviato prima del 16/05/2017, per i quali è stabilita l'applicazione delle disposizioni previgenti. Gli articoli 4 e 5 riguardano l'entrata in vigore della direttiva e i destinatari della stessa. La direttiva 2014/52/UE modifica e/o sostituisce anche i seguenti allegati della direttiva 2011/92/UE:

- allegato II A, riguardante le informazioni di cui all'articolo 4 della direttiva del 2011 in merito ai progetti elencanti nell'allegato II della stessa;
- allegato III, relativo ai criteri di selezione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, recante i criteri per stabilire se i progetti elencati nell'allegato II debbano essere sottoposti a una valutazione dell'impatto ambientale;
- allegato IV, riguardante le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, recante le informazioni per il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale.

La nuova direttiva 2014/52/UE ha l'obiettivo di rendere la valutazione d'impatto ambientale più chiara e maggiormente trasparente. Viene evidenziata la necessità del coinvolgimento dell'opinione pubblica e del rafforzamento della qualità delle informazioni, nonché di prendere in considerazione i nuovi temi della biodiversità, del cambiamento climatico, dell'uso sostenibile del suolo, della vulnerabilità e della resilienza dei progetti rispetto ad incidenti e calamità naturali. Come è evidente, la direttiva modifica in modo sostanziale l'oggetto della materia, anche con un ampliamento della

sua portata per alcuni profili. Pertanto, lo schema di decreto legislativo predisposto per l'attuazione della stessa prevede una riforma sostanziale e organica della materia, necessaria sia per dare attuazione ai principi e criteri direttivi specifici, come sopra illustrati, sia per assicurare la corretta attuazione delle nuove disposizioni europee;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

- per l'attuazione di tale principio e criterio direttivo si è tenuto conto del quadro normativo europeo vigente in materia; peraltro, la direttiva 2014/52/UE, che il presente schema di decreto legislativo è diretto ad attuare, modifica la direttiva 2011/92/UE, con la quale è stata codificata in un unico testo normativo la disciplina europea in materia di VIA;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

- per l'attuazione di tali principi e criteri direttivi, lo schema di decreto introduce una nuova disciplina delle competenze delle competenze statali e regionali, di carattere sia normativo che amministrativo. Per quanto riguarda le competenze normative, la disposizione punta a rendere omogenea su tutto il territorio nazionale l'applicazione delle nuove regole previste per i procedimenti di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, in modo da recepire fedelmente la nuova direttiva che prevede regole dettagliate sul procedimento, evitare l'attuale situazione di frammentazione e contraddittorietà del quadro regolatorio (dovuta alle diversificate discipline regionali) e assicurare l'efficace applicazione per tutti gli operatori delle semplificazioni introdotte. Conseguentemente, si prevede la rimodulazione delle competenze normative delle Regioni, alle quali viene attribuito esclusivamente il potere di disciplinare l'organizzazione e le modalità di esercizio delle proprie funzioni amministrative, con la facoltà di delegarle agli enti territoriali sub-regionali. Lo schema di decreto prevede anche una nuova disciplina del riparto delle competenze amministrative tra Stato e Regioni in materia di valutazione d'impatto ambientale, al fine di assicurare la

competenza del livello territoriale di governo adeguato alla dimensione degli impatti ambientali, anche al fine di evitare la sovrapposizione di competenze;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

- in merito a tale principio e criterio direttivo valgono le medesime considerazioni espresse a proposito del principio e criterio di cui alla precedente lettera f);

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

- lo schema di decreto legislativo reca la riforma della disciplina della VIA, applicabile a tutti i progetti che interessano il territorio italiano, senza alcuna distinzione della nazionalità del proponente.

Di seguito l'esame dettagliato degli articoli.

Art. 1 - Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'articolo 1 dello schema di decreto modifica l'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina le finalità del decreto medesimo in materia di valutazioni ambientali e di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, allo scopo di inserire, tra le finalità, anche quanto prescritto dalla nuova direttiva 2014/52/UE, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. La norma in oggetto prevede, altresì, l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di coordinamento e semplificazione delle procedure di VIA con quelle di autorizzazione in materia ambientale, in ragione della necessità di recepire correttamente la direttiva 2014/52/UE (cfr. art. 26 dello schema di decreto "abrogazioni e modifiche"). Viene, inoltre, modificato il comma 4 dell'articolo 4 al fine di recepire integralmente i fattori oggetto di valutazione di impatto ambientale previsti dalla nuova direttiva, derivandone che la valutazione ambientale dei progetti individua, descrive e valuta gli impatti ambientali, intesi come effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori:

- 1) popolazione e salute umana;
- 2) biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;

- 3) territorio, suolo, acqua, aria e clima;
- 4) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
- 5) interazione tra i fattori di cui ai numeri da 1 a 4;
- 6) vulnerabilità del progetto rispetto a rischi di gravi incidenti e calamità, in relazione ai fattori di cui ai numeri da 1 a 5.

In tal modo si è ottenuta una nuova definizione di “impatti ambientali”, pienamente allineata con la direttiva europea, che ha comportato l’abrogazione della precedente definizione contenuta nell’art. 5, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 152 del 2006.

Art. 2 - Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L’articolo 5, relativo alle definizioni della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è stato modificato al fine di recepire le nuove definizioni previste dalla direttiva 2014/52/UE.

In particolare, è prevista una nuova definizione di “valutazione di impatto ambientale” (art. 5, co. 1, lett. b, d.lgs. n. 152 del 2006), che consiste in un procedimento che comprende l’elaborazione e la presentazione dello studio d’impatto ambientale, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d’impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l’adozione di un provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l’integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto.

Strettamente connessa alla nuova definizione della VIA è la modifica della definizione di “provvedimento di VIA” (art. 5, co. 1, lett. o, d.lgs. n. 152 del 2006), inteso come l’atto espresso e motivato, obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione dell’autorità competente in merito agli impatti ambientali negativi del progetto, adottato sulla base dell’istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere.

È prevista, poi, la definizione di “valutazione di impatto sanitario” (art. 5, co. 1, lett. b-bis, d.lgs. n. 152 del 2006), intesa come elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell’Istituto superiore di sanità, al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l’esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione; tale istituto assume particolare rilevanza anche in ragione della sua specifica funzionalità ai nuovi ambiti di analisi e valutazione introdotti dalla direttiva 2014/52/UE, come indicati nell’illustrazione delle modifiche apportate all’articolo 4 del d.lgs. n. 152 del 2006.

La definizione di “progetto” (art. 5, co. 1, lett. g, del d.lgs. n. 152 del 2006 è stata modificata al fine di allinearla alla riforma della disciplina dei contratti pubblici prevista dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mantenendo comunque gli elementi essenziali previsti dalla direttiva di riferimento in materia di VIA. In particolare, secondo la nuova formulazione presente nello schema di decreto, per “progetto” si intende “la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini dei procedimenti di VIA gli elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall’articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali in conformità con quanto definito in esito alla procedura di cui al nuovo articolo 20 del d.lgs. n. 152 del 2006.

La novità dello schema proposto è duplice.

In primo luogo, in via generale, si è previsto che, ai fini dei procedimenti di VIA, gli elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del progetto di fattibilità, come definito dall’articolo 23, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul punto, si richiama l’attenzione sul fatto che la vigente disciplina contenuta nel d.lgs. n. 152 del 2006 prevede una definizione di “progetto”, ai fini della procedura di valutazione di impatto ambientale, che rinvia all’articolo 93, commi 3 e 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (c.d. “progetto definitivo”), che il citato d.lgs. n. 50 del 2016 ha abrogato.

Per assicurare, quindi, un adeguato livello di informazioni e di dettaglio degli elaborati progettuali concernenti i progetti sottoposti a VIA e alla verifica di assoggettabilità a VIA, in linea con la disciplina europea e allo stesso tempo per evitare tutte le criticità registratesi, il livello progettuale adeguato è rappresentato dal “progetto di fattibilità” di cui all’articolo 23, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, in base al quale *“il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell’avvenuto svolgimento di indagini geologiche e geognostiche, di verifiche preventive dell’interesse archeologico, di studi preliminari sull’impatto ambientale ed evidenza, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale, nonché i limiti di spesa dell’infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l’individuazione della localizzazione o del tracciato*

dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie”.

In secondo luogo, si è comunque prevista, su iniziativa del proponente, la possibilità di attivare una fase di confronto preliminare con l'autorità competente specificamente rivolta alla definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari ai fini del procedimento di VIA da avviare in concreto.

Lo schema di decreto legislativo introduce anche una più chiara definizione di “studio di impatto ambientale”, pienamente allineata alla direttiva da attuare (cfr. nuovo allegato IV), con il richiamo espresso all'allegato VII alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006 (art. 5, co. 1, lett. i), che disciplina i contenuti di tale studio, come stabiliti dall'articolo 22 del medesimo decreto.

La disposizione modifica anche le definizioni di “verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto” e di “provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA” (art. 5, co. 1, lettere m e n, del d.lgs. n. 152 del 2006, con l'inserimento della specificazione che entrambe le definizioni riguardano l'istituto della valutazione dell'impatto ambientale. Inoltre, la definizione di “provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA” (lett. n) chiarisce espressamente che tale atto, che conclude la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, deve essere motivato, obbligatorio e vincolante, in linea con quanto previsto dalla direttiva europea di riferimento.

Sempre in linea con la direttiva – che inserisce un nuovo articolo 8-bis nella direttiva 2011/92/UE in ordine alle condizioni ambientali, quali prescrizioni eventuali che possono accompagnare la decisione di VIA o il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA – lo schema di decreto prevede l'introduzione delle due nuove definizioni di “condizione ambientale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA” e di “condizione ambientale del provvedimento di VIA” (art. 5, co. 1, lett. o-ter e o-quater, del d.lgs. n. 152 del 2006). In particolare, tali condizioni consistono in prescrizioni vincolanti ed eventuali che definiscono requisiti progettuali per l'esercizio delle attività previste dal progetto ovvero per l'adozione di misure volte ad evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali negativi. Considerato che la direttiva prevede le condizioni ambientali solo con riferimento alla decisione di VIA, e non anche per il provvedimento che chiude la verifica di assoggettabilità a VIA, per evitare un fenomeno di *gold plating* si prevede che le condizioni ambientali, in quest'ultimo caso, possano essere impartite solo se richieste dal proponente nel caso di provvedimento che escluda l'assoggettabilità a VIA. In questo modo, il proponente può evitare il procedimento di VIA adempiendo alle condizioni ambientali del provvedimento negativo di verifica di assoggettabilità a VIA, in linea con il principio di

proporzionalità degli oneri e degli adempimenti amministrativi ambientali in relazione ai livelli di rischio delle attività antropiche.

Infine, si prevede la modifica della definizione di “autorità competente” (art. 5, co. 1, lett. p, d.lgs. n. 152 del 2006), per allinearla sul piano terminologico alle nuove definizioni di provvedimento di verifica assoggettabilità a VIA e di provvedimento di VIA, come sopra descritte.

Art. 3 - Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

L'articolo sostituisce i commi da 5 a 11 dell'articolo 6 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Al comma 5 è stato specificato, in linea con la direttiva, che i progetti che formano oggetto della VIA sono quelli che possono avere impatti ambientali negativi, secondo la nuova formulazione dell'articolo 4, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 152 del 2006.

I commi 6 e 7 sono stati modificati al fine di precisare in modo puntuale quali progetti di competenza statale sono sottoposti ad una previa verifica di assoggettabilità a VIA (comma 6) e quali progetti, invece, sono sottoposti direttamente a VIA senza uno screening preventivo, in linea con quanto previsto dalla direttiva europea.

In particolare, il comma 6 prevede che la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per:

- a) i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
- b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006 la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali negativi;
- c) i progetti elencati nell'allegato II-bis alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 11 aprile 2015, n. 84, recante “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome (allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006)”;
- d) i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 11 aprile 2015, n. 84, ~~recante “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di~~

~~impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome (allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006)".~~

Il comma 7 prevede che la VIA è effettuata per:

- a) i progetti di cui agli allegati II e III alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006;
- b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- c) i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali negativi;
- d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali negativi;
- e) i progetti elencati negli allegati II-bis e **II'allegato IV** del d.lgs. n. 152 del 2006, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 11 aprile 2015, n. 84. **recante "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome (allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006)", l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali negativi.**

Rispetto alla normativa vigente, la nuova elencazione trasferisce dalla competenza regionale alla competenza statale le procedure di assoggettabilità a VIA e di VIA per i progetti relativi alle infrastrutture e agli impianti energetici, considerato che la valutazione di tali progetti riguarda interessi di livello sovraregionale (es. correlazioni tra i progetti di infrastrutturazione sul territorio), salvo limitate e puntuali eccezioni concernenti i progetti di interesse esclusivamente locale.

Il comma 8 prevede che per i progetti di cui all'allegato III, ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento. Le medesime riduzioni si applicano anche per le soglie dimensionali dei progetti di cui all'allegato II, punto 4-

bis), del d.lgs. n. 152 del 2006, relativi agli elettrodotti facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale.

Al comma 9 è prevista l'introduzione del nuovo istituto del "pre-screening", in base al quale per le modifiche o le estensioni dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, di natura non vincolante, indicando se il progetto rientra nelle categorie di cui ai citati commi 6 o 7. Sul punto, facendo espresso richiamo a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1, dello schema di decreto, è poi previsto che con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sono individuati i contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo.

La norma è stata predisposta alla luce delle numerose incertezze riscontrate dalle imprese in merito alla disciplina da seguire (verifica di assoggettabilità a VIA o procedura di VIA) in relazione alle modifiche o alle estensioni dei suddetti progetti. L'obiettivo, quindi, è quello di offrire alle imprese uno strumento diretto a superare tali situazioni di incertezza.

I commi 10 e 11 ~~e 11-bis~~ prevedono, infine, il regime delle esenzioni dalla disciplina in materia di VIA di alcune tipologie di progetti, in linea con la direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE. In particolare, il comma 10 prevede che il Ministro dell'ambiente può disporre, di concerto con il Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, dopo una valutazione caso per caso, di non applicare le norme di cui al Titolo III della parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006 ai progetti, o parti di progetti, aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale o a progetti aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, qualora ritenga che l'applicazione di dette norme possa pregiudicare tali obiettivi. Il comma 11 stabilisce che il Ministro dell'ambiente può, in casi eccezionali, previo parere del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda, qualora l'applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale e europea in materia di valutazione di impatto ambientale. ~~Il comma 11-bis stabilisce che, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 32 del d.lgs. n. 152 del 2006 in materia di consultazioni transfrontaliere, qualora un progetto sia adottato con specifico atto~~

~~legislativo, l'autorità competente può esentare tale progetto dalle disposizioni in materia di consultazione pubblica di cui all'articolo 24, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale e europea in materia di valutazione di impatto ambientale.~~

Art. 4 - Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'articolo modifica l'attuale articolo 7 del d.lgs. n. 152 del 2006, al fine di espungere ogni riferimento alla VIA, poiché il richiamato articolo 7 riguarda attualmente, oltre alla VIA, anche gli istituti della VAS e dell'AIA, su cui la delega non consente di intervenire.

Pertanto, si prevede un nuovo articolo *7-bis* del d.lgs. n. 152 del 2006, con il quale si disciplinano esclusivamente le competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, sia a livello statale che regionale.

Art. 5 - Introduzione dell'articolo *7-bis* nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

L'articolo 5 introduce il nuovo articolo *7-bis* nel d.lgs. n. 152 del 2006, rubricato "*Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA*". La disposizione disciplina le competenze statali e regionali, di carattere sia normativo che amministrativo.

Per quanto riguarda le competenze normative, la disposizione rende omogenea su tutto il territorio nazionale l'applicazione delle nuove regole previste per i procedimenti di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, al fine di recepire fedelmente la nuova direttiva che dispone di prevedere regole dettagliate sul procedimento, nonché di evitare l'attuale situazione di frammentazione e contraddittorietà del quadro regolamentare (dovuta alle diversificate discipline regionali) e di assicurare l'efficace applicazione per tutti gli operatori delle semplificazioni introdotte.

In particolare, oltre a prevedere che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano disciplinare con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, è previsto altresì l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali. La potestà normativa in questione è esercitata in conformità alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto dalla nuova disciplina, fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per la consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, nonché per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale. In ogni caso, la disposizione prevede che non sono derogabili i

termini procedurali massimi di cui agli articoli 19, 23, 24 e 25, per la cui illustrazione si rinvia a quanto si dirà più avanti.

Si segnala che la disciplina vigente (art. 7, co. 7, lett. e, del d.lgs. n. 152 del 2006) attribuisce, invece, alle Regioni e alle Province autonome la potestà generale di disciplinare le regole del procedimento di VIA. Tale potestà, tuttavia, non ha più ragione di essere mantenuta in capo a tali Enti, poiché la direttiva 2014/52/UE prevede regole dettagliate delle procedure di valutazione ambientale, che non ammettono varianti negli ordinamenti nazionali, pena il rischio di procedure di infrazione.

Si rammenta, infatti, che gli aspetti più qualificanti della nuova direttiva sotto il profilo procedimentale sono sostanzialmente due:

- 1) la disciplina puntuale delle fasi del procedimento di VIA, che diventano così elementi vincolanti in sede di recepimento per gli Stati membri;
- 2) il rapporto tra la VIA e le autorizzazioni aventi ad oggetto la realizzazione e l'esercizio del progetto, rapporto che viene chiarito una volta per tutte ponendo la VIA come una procedura il cui esito finale deve essere posto espressamente alla base delle successive autorizzazioni.

In particolare, la nuova direttiva reca un'inedita definizione di VIA (art. 1, par. 1, n. 1, lett. a), che consiste in un procedimento articolato nelle seguenti fasi:

- a) preparazione di un rapporto di valutazione dell'impatto ambientale da parte del committente;
- b) svolgimento delle consultazioni pubbliche;
- c) esame da parte dell'autorità competente delle informazioni presentate nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale e di eventuali altre informazioni ricevute nel quadro delle consultazioni pubbliche;
- d) conclusione motivata dell'autorità competente in merito agli impatti ambientali del progetto;
- e) integrazione della conclusione motivata dell'autorità competente in tutte le decisioni di autorizzazione per la realizzazione del progetto.

La VIA consiste, dunque, in un procedimento di valutazione dell'impatto ambientale di progetti, opere, infrastrutture e impianti produttivi, mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti significativi sull'ambiente di determinate attività antropiche. In tale contesto è bene riportarsi alla nuova formulazione dell'art. 4, comma 4, lettera b) del d.lgs. n. 152 del 2006, che elenca dettagliatamente i fattori sui quali possono ricadere gli impatti ambientali negativi,

specificando che “la valutazione ambientale dei progetti individua, descrive e valuta gli impatti ambientali, intesi come effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori:

- 1) popolazione e salute umana;
- 2) biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
- 3) territorio, suolo, acqua, aria e clima;
- 4) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
- 5) interazione tra i fattori di cui ai numeri da 1 a 4;

Coerentemente con le considerazioni che precedono, è stato razionalizzato anche il riparto delle competenze amministrative tra Stato e Regioni in materia di valutazioni ambientali (commi 2 e 3). In particolare, si prevede che sono sottoposti direttamente alla procedura di VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006 e che sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II-bis alla parte seconda del medesimo decreto. Tale allegato è una novità introdotta al fine di garantire la razionalizzazione della distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni.

Sono invece sottoposti a VIA in sede regionale, i progetti di cui all'allegato III alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006; e sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede regionale i progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del medesimo decreto.

La disposizione prevede poi, al comma 4, che in sede statale l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente, che adotta autonomamente il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, e, di concerto col Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il provvedimento di VIA.

Tale previsione reca un'importante semplificazione dei procedimenti, non prevedendo più l'adozione dei provvedimenti da parte delle Autorità politiche, con conseguente soppressione delle istruttorie tecnico-giuridiche da parte degli Uffici di Gabinetto, e risparmi di tempo quantificabili mediamente in non meno di sei mesi.

Il comma 5 conferma l'attuale previsione secondo la quale in sede regionale l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome. A ciò si collega quanto stabilito dal comma 8, il quale dispone che le Amministrazioni territoriali disciplinano con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative loro attribuite, in conformità alla legislazione europea e nazionale (fatta salva l'adozione di misure

di semplificazione procedimentale), e nel rispetto dei termini procedurali massimi fissati dagli articoli 19, 23, 24 e 25 novellati dallo schema di decreto.

I commi 9 e 10 fissano i termini e i contenuti delle comunicazioni in capo alle Amministrazioni territoriali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in ordine ai provvedimenti adottati riguardanti le verifiche di assoggettabilità a VIA e i provvedimenti di VIA, allo scopo di informare la Commissione europea sullo stato di attuazione della direttiva 2014/52/UE.

Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

L'articolo 8 è stato sostituito, riprendendo anche alcune delle previsioni di cui all'articolo 9 (oggetto di abrogazione da parte del presente provvedimento) del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.

La *ratio* della disposizione riguardante la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA VAS muove dall'esigenza di risolvere taluni profili critici riguardanti l'attuale modello organizzativo dell'Organismo citato, che non consente, attualmente, di evadere prontamente la conclusione dei procedimenti nel rispetto dei termini di legge (risultano oggi pendenti istanze di VIA statale presentate addirittura nel 2012), né di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento.

Per far fronte a tali criticità, sono state previste nuove misure organizzative per migliorare le performances della Commissione e per garantire la copertura di tutte le spese esclusivamente a valere sui proventi tariffari versati dai proponenti, costituendo inoltre un Comitato tecnico a supporto della Commissione per l'efficientamento e l'accelerazione delle istruttorie.

Il comma 1 dell'articolo in esame, rispetto alla disciplina vigente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si limita a prevedere la posizione di dipendenza funzionale della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in considerazione del nuovo disegno organizzativo della Commissione stessa. Resta invariato il numero dei quaranta Commissari attualmente previsti.

Il comma 2 specifica che i Commissari sono nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come previsto dalla vigente normativa, senza obbligo di esperire alcuna procedura concorsuale, nonché a specificare che l'atto di nomina dovrà contenere esclusivamente la motivazione sul possesso, da parte dei soggetti prescelti, dei necessari

requisiti di comprovata professionalità e competenza nelle materie ambientali, economiche, giuridiche e di sanità pubblica, garantendo il rispetto del principio dell'equilibrio di genere e rinviando ad ogni modo al decreto di cui al successivo comma 4 per la definizione dei profili di competenza ed esperienza dei Commissari. Il medesimo comma 2 stabilisce, poi, i requisiti dei Commissari, ossia che gli stessi vengano scelti tra soggetti, anche estranei all'amministrazione, in possesso del diploma di laurea del vecchio ordinamento, specialistica o magistrale, con adeguata esperienza professionale, all'atto della nomina, di almeno cinque anni. La durata dell'incarico dei Commissari viene fissata in 4 anni, con espressa previsione di rinnovabilità per una sola volta. Per i Commissari, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché se personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, è prevista l'applicazione di quanto stabilito dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto pubblico, di quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Ai Commissari spetta il compenso definito con le modalità di cui al comma 5 esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale.

Il comma 3, al fine di assicurare il necessario supporto tecnico e giuridico - volto principalmente ad accelerare la definizione dei procedimenti in corso e ad assicurare il supporto a tempo pieno nelle attività istruttorie - prevede che la Commissione si avvalga di uno specifico Comitato tecnico, posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che svolge la propria attività in via esclusiva per la Commissione stessa. Il Comitato tecnico istruttorio si compone di trenta unità facenti parte del personale pubblico, con una esperienza di almeno cinque anni di servizio, collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione così come previsto dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. I componenti del Comitato sono nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa designazione di otto unità da parte del Ministro della salute, individuate nei ruoli di competenza del proprio Dicastero o dell'Istituto superiore di sanità; i rimanenti componenti del Comitato sono individuati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra gli appartenenti ad altre Amministrazioni pubbliche, all'ISPRA, all'ENEA e ad altri

Enti di ricerca. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rinominabili per una sola volta.

Il comma 4 prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, sono stabilite per i profili di rispettiva competenza l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione e del Comitato tecnico istruttorio.

Il comma 5 prevede che, a decorrere dall'anno 2017, con decreto annuale del Ministero dell'Ambiente e del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e del Comitato tecnico istruttorio, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, in misura complessivamente non superiore all'ammontare delle tariffe di cui all'articolo 33 del presente decreto, versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro della Commissione e del Comitato e in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 3 restano in carico all'amministrazione di appartenenza.

Il comma 6 stabilisce che resta in ogni caso fermo, per i commissari, quanto stabilito dall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. In caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto legislativo n. 39 del 2013, fermo restando ogni altro profilo di responsabilità, il componente responsabile decade dall'incarico con effetto dalla data dell'accertamento. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare segnala la violazione all'ordine professionale di appartenenza per le conseguenti determinazioni.

Per quanto attiene al comma 7, si prevede che nel caso di progetti per i quali la VIA spetta alle Regioni e alle Province Autonome, queste ultime assicurano che l'autorità competente disponga di adeguate competenze tecnico-scientifiche o, se necessario, si avvalga di adeguate figure di comprovata professionalità, competenza ed esperienza.

~~Il comma 2 si limita a specificare che i Commissari sono nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come previsto dalla vigente normativa, senza obbligo di esperire alcuna procedura concorsuale, nonché a specificare che l'atto di nomina dovrà contenere esclusivamente la motivazione sul possesso, da parte dei soggetti prescelti, dei necessari requisiti di comprovata professionalità e competenza nelle materie ambientali, economiche, giuridiche e di sanità pubblica, garantendo il rispetto del principio dell'equilibrio di genere e rinviando ad ogni modo al decreto di cui al successivo comma 5 per la definizione dei profili di competenza ed esperienza dei Commissari.~~

~~Il comma 3 stabilisce i requisiti dei Commissari, ossia che gli stessi vengano scelti tra soggetti, anche estranei all'amministrazione, in possesso del diploma di laurea del vecchio ordinamento, specialistica o magistrale, con adeguata esperienza professionale, all'atto della nomina, di almeno cinque anni. La durata dell'incarico dei Commissari viene fissata in 4 anni, con espressa previsione di rinnovabilità per una sola volta. Per i Commissari, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché se personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, è prevista l'applicazione di quanto stabilito dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto pubblico, di quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Ai Commissari spetta il compenso definito con le modalità di cui al comma 6, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale.~~

~~Il comma 4, al fine di assicurare il necessario supporto tecnico e giuridico — volto principalmente ad accelerare la definizione dei procedimenti in corso e a garantire il supporto a tempo pieno nelle attività istruttorie — prevede che la Commissione si avvalga di uno specifico Comitato tecnico che è posto alle dipendenze funzionali del Ministero e che svolge la propria attività in via esclusiva per la Commissione stessa. Il Comitato tecnico istruttorio si compone di trenta unità facenti parte del personale pubblico, con una esperienza di almeno cinque anni di servizio, collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione così come previsto dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Si tratta di un avvalimento temporaneo di personale pubblico, i cui oneri relativi al trattamento fondamentale restano a carico delle amministrazioni di appartenenza, mentre quelli relativi al trattamento accessorio fisso e variabile verranno definiti con le modalità di cui al comma 6 con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle~~

~~finanze nei limiti delle somme derivanti dalle tariffe di cui al nuovo art. 21 del d.lgs. n. 152 del 2006.~~

~~Il comma 5 del medesimo articolo dispone che l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione e del Comitato tecnico istruttorio, nonché la relativa articolazione, tenuto conto delle differenti responsabilità previste, verranno definite con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute. Con i medesimi decreti verranno definiti, altresì, i profili di competenza ed esperienza dei Commissari e dei componenti del Comitato.~~

~~Il comma 6 dispone che con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è definita nei limiti delle somme derivanti dalle tariffe di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 152 del 2006 la quota di risorse, in termini percentuali, da destinare alle spese di funzionamento della Commissione, e quella da destinare ai compensi dei Commissari e dei componenti del Comitato, nonché le modalità di riparto delle stesse. Con il medesimo decreto sono stabiliti, sempre nei limiti delle stesse risorse disponibili derivanti dai proventi tariffari, i compensi dei commissari e le relative modalità di riparto, nonché il trattamento accessorio fisso e variabile del personale di cui al comma 4 sulla base del principio di proporzionalità correlato alle responsabilità ricoperte, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 4 restano in carico all'amministrazione di appartenenza.~~

Art. 7 - Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La norma sostituisce il comma 1, abroga i commi 1-ter e 2 e modifica il comma 4 del vigente articolo 10 del d.lgs. n. 152 del 2006, allo scopo di operare il coordinamento delle procedure di VAS, VIA, verifica di assoggettabilità a VIA, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale. In particolare, la norma stabilisce che nel caso di progetti per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata solo dopo che, all'esito delle predette procedure di verifica, l'autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA.

La disposizione, infine, modifica il comma 4 del citato articolo 10 del d.lgs. n. 152 del 2006, in base al quale la verifica di assoggettabilità a VIA può essere condotta nell'ambito della procedura di

VAS, richiamando non più l'articolo 20 del medesimo decreto, bensì, coerentemente con le modifiche apportate agli articoli 19 e 20 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'articolo 19, il cui contenuto è di seguito illustrato.

Art. 8 - Sostituzione dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

La disposizione disciplina la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, sostituendo il vigente articolo 19 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Il nuovo articolo 19 prevede, in particolare, la seguente procedura:

- 1) il proponente trasmette all'autorità competente lo studio preliminare ambientale, redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato 4-bis, nonché copia dell'avvenuto pagamento del contributo richiesto ai proponenti;
- 2) lo studio preliminare ambientale è pubblicato nel sito web dell'autorità competente, ad esclusione di eventuali dati coperti da segreto industriale;
- 3) l'autorità competente comunica per via telematica a tutte le amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web;
- 4) l'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V della parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali;
- 5) l'autorità competente può, per una sola volta, richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione e qualora il proponente non trasmetta le integrazioni entro il termine di quarantacinque giorni, la domanda si intende respinta e l'autorità competente archivia l'istanza;
- 6) l'autorità competente, emana il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito web della documentazione, ovvero entro trenta giorni dal ricevimento delle integrazioni;
- 7) il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente.

Rispetto alla procedura vigente, i termini per l'emanazione del provvedimento conclusivo della procedura in commento sono stati ridotti di quarantacinque giorni, con l'eliminazione della fase della consultazione del pubblico, non richiesta dalla disciplina europea e, quindi, idonea a integrare un fenomeno di *gold plating*. (vedasi elaborato grafico n. 1 in allegato).

Peraltro, per assicurare il rispetto della nuova tempistica, si prevede espressamente che i termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal modo, in caso di violazione di tali termini, trovano applicazione i poteri amministrativi sostitutivi e la responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile dei dirigenti.

La disposizione prevede, inoltre, che in casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, il termine per emanare il provvedimento di verifica; in tal caso, l'autorità competente comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'emanazione del provvedimento.

Al comma 7, si prevede che qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V, e, ove proposto dal proponente, **tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza**, specifica le eventuali caratteristiche del progetto ovvero le misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali negativi.

Al comma 8 si prevede che qualora l'autorità competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V.

Queste due previsioni recepiscono norme obbligatorie della direttiva 2014/52/UE.

Infine, si mantiene la previsione che per i progetti elencati nell'allegato II-bis e nell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006 la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto ministeriale 30 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 11 aprile 2015, n. 84. ~~recante "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome (allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006)".~~

Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

La disposizione sostituisce l'articolo 20 del d.lgs. n. 152 del 2006, dettando una speciale disciplina innovativa finalizzata a definire il livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari per il

procedimento di VIA. In particolare, il proponente ha la facoltà di richiedere, in qualunque momento, una fase di confronto con l'autorità competente al fine di definire la portata delle informazioni e il relativo livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento del procedimento di VIA. A tal fine, trasmette all'autorità competente, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali adeguata alle caratteristiche del progetto da realizzare.

Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della proposta, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, assicurando che il livello di dettaglio degli elaborati progettuali sia di qualità sufficientemente elevata e tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali.

Art. 10 - Sostituzione dell'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

La disposizione sostituisce l'articolo 21 del d.lgs. n. 152 del 2006, che disciplina le modalità per definire i contenuti dello studio di impatto ambientale (cd. *scoping*), al fine dare piena esecuzione alle nuove previsioni in materia contenute nella direttiva 2014/52/UE.

In particolare, si prevede che il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, trasmette all'autorità competente, in formato elettronico, il progetto, lo studio preliminare ambientale, nonché una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale.

La suddetta documentazione è poi pubblicata e resa accessibile nel sito web dell'autorità competente. Inoltre, l'autorità competente comunica per via telematica a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.

Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente e della consultazione, l'autorità competente esprime un parere sulla portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale. Il parere è pubblicato sul sito web dell'autorità competente.

Art. 11 - Sostituzione dell'articolo 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

La disposizione sostituisce l'articolo 22 del d.lgs. n. 152 del 2006, che disciplina lo studio di impatto ambientale, al fine di dare esecuzione alle nuove previsioni in materia contenute nella direttiva 2014/52/UE.

In particolare, si prevede che il suddetto studio è predisposto dal proponente secondo le indicazioni e i contenuti di cui all'allegato VII alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché sulla base del parere espresso dall'autorità competente a seguito della fase di consultazione sulla definizione dei contenuti al descritto articolo 21, qualora attivata.

La disposizione prevede che sono a carico del proponente i costi per la redazione dello studio di impatto ambientale e di tutti i documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento.

Tale studio deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) descrizione del progetto;
- b) descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente;
- c) descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali negativi;
- d) descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta;
- e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali negativi;
- f) qualsiasi informazione supplementare di cui al citato allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.

Allo studio di impatto ambientale deve essere, poi, allegata una sintesi non tecnica delle suddette informazioni, per consentire un'agevole comprensione da parte del pubblico delle stesse ed un'agevole riproduzione.

Per garantire la completezza e la qualità dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, si prevede che il proponente tiene conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione europea, nazionale o regionale, anche al fine di evitare duplicazioni di valutazioni. Al proponente, poi, viene riconosciuta la facoltà di accedere ai dati ed alle informazioni pertinenti disponibili presso le pubbliche amministrazioni.

Infine, si prevede che la documentazione suddetta è predisposta, a cura del proponente, da professionisti iscritti agli albi professionali o da esperti che sottoscrivono lo studio di impatto ambientale.

Art. 12 - Sostituzione dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La disposizione sostituisce l'articolo 23 del d.lgs. n. 152 del 2006, che disciplina la presentazione dell'istanza, l'avvio del procedimento di VIA e la pubblicazione degli atti.

Per quanto riguarda l'istanza, si prevede che essa è presentata dal proponente all'autorità competente in formato elettronico, corredata dai seguenti documenti: elaborati progettuali, studio di impatto ambientale; sintesi non tecnica; informazioni su eventuali impatti transfrontalieri del progetto; avviso al pubblico; copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo a carico del proponente.

Per i progetti riguardanti raffinerie di petrolio greggio, impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW il proponente trasmette, oltre alla documentazione sopra descritta anche la valutazione di impatto sanitario, che deve essere predisposta dal proponente in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto Superiore di Sanità.

Ricevuta l'istanza di VIA, l'autorità competente, entro i successivi quindici giorni, verifica la completezza della documentazione, il ricorrere di eventuali impatti transfrontalieri e l'avvenuto pagamento del suddetto contributo. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni. In mancanza di integrazione o di ulteriore incompletezza della documentazione richiesta, **che l'autorità competente rileva nel termine di 15 giorni**, l'istanza si intende ritirata e l'autorità competente ha l'obbligo di procedere all'archiviazione.

Infine, si prevede che l'istanza e la documentazione a corredo della stessa sono immediatamente pubblicate e rese accessibili nel sito web dell'autorità competente. L'autorità competente comunica per via telematica a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. Eguale comunicazione è effettuata in sede di notifica ad altro Stato, a norma dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sussistano

impatti transfrontalieri; nel qual caso la tempistica del procedimento è modulata tenendo conto dei termini recati dal richiamato articolo 32 (cfr. elaborati grafici all. 1 e 2 in allegato).

Art. 13 - Sostituzione dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

La disposizione sostituisce integralmente l'articolo 24 del d.lgs. n. 152 del 2006, che disciplina la consultazione del pubblico, l'acquisizione dei pareri, e le consultazioni transfrontaliere nell'ambito del procedimento di VIA, al fine di dare esecuzione alle nuove previsioni in materia contenute nella direttiva 2014/52/UE.

In particolare, al comma 1, si prevede che della presentazione dell'istanza di VIA, della pubblicazione della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all'articolo 23 deve essere dato contestualmente specifico avviso al pubblico sul sito web dell'autorità competente.

L'avviso al pubblico è predisposto dal proponente e deve indicare almeno: il proponente, la denominazione del progetto e la tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini della realizzazione del progetto; l'avvenuta presentazione dell'istanza di VIA e l'eventuale applicazione delle disposizioni sulle consultazioni transfrontaliere; la localizzazione; una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali; l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente nella loro interezza; i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico; l'eventuale necessità della valutazione di incidenza (c.d. "VINCA").

Dalla data di pubblicazione dell'avviso e per la durata di 60 giorni chiunque può presentare le proprie osservazioni all'autorità competente. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23.

Entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei 60 giorni, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.

In alternativa alla consultazione, l'autorità competente può disporre che la consultazione si svolga nelle forme dell'inchiesta pubblica, nel rispetto del termine massimo di 90 giorni, che si conclude con una relazione sui lavori svolti e un giudizio sui risultati emersi.

La disposizione prevede poi, al comma 5, che qualora all'esito della consultazione o delle controdeduzioni del proponente si renda necessaria la modifica o l'integrazione del progetto o della documentazione acquisita, l'autorità competente, entro i 30 giorni successivi, stabilisce un termine non superiore ad ulteriori 30 giorni, non prorogabili, per la trasmissione, in formato elettronico,

degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. Nel caso in cui il proponente non ottemperi a tale richiesta, l'istanza si intende respinta e l'autorità archivia l'istanza.

Infine, si prevede che l'autorità competente, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti, dispone, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, **entro i successivi 15 giorni**, un nuovo avviso al pubblico. In questo caso si riapre una nuova fase di consultazione, ma con i termini ridotti alla metà per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri delle amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23 (**cf. elaborato grafico all. 1 in allegato**).

Nel caso di progetti soggetti alle disposizioni sulle consultazioni transfrontaliere, i termini per le consultazioni e l'acquisizione di tutti i pareri decorrono dalla comunicazione della dichiarazione di interesse a partecipare alla procedura da parte degli Stati consultati e coincidono con quelli previsti dal citato articolo 32 del d.lgs. n. 152 del 2006.

In adesione ai principi recati dalla direttiva, tutta la documentazione afferente al procedimento, ivi comprese le consultazioni, informazioni raccolte, osservazioni e pareri, sono tempestivamente pubblicati nel sito web dell'autorità competente.

Articolo 14 - Sostituzione dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

L'articolo 14 sostituisce l'articolo 25 del d.lgs. n. 152 del 2006, disciplinando l'adozione e i contenuti del provvedimento di VIA, l'acquisizione dei pareri delle amministrazioni interessate, nonché le forme di pubblicità della conclusione del procedimento. La norma introduce, altresì, una novità di portata fondamentale nel procedimento di VIA, prevedendo la perentorietà di tutti i termini del procedimento *de quo* ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-*quater*, e 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Relativamente ai pareri delle altre amministrazioni interessate al progetto, la norma esplicita che qualora tali pareri non siano resi nei termini previsti, ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l'autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo. ~~La disposizione sopra illustrata non configura fattispecie di silenzio-assenso, tanto meno in relazione alle competenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, essendo la stessa riferita anche alle valutazioni negative, e comunque prevedendo al successivo comma 2, che l'autorità competente adotta il provvedimento di VIA entro il termine di 60 giorni dalla fase di consultazione previa acquisizione, nel caso di progetti di competenza statale, del concerto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rimanendo~~

~~così impregiudicata la facoltà dello stesso Dicastero di esprimersi in sede di adozione del provvedimento finale.~~

Al comma 2 è stabilito che l'autorità competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento di VIA sul quale, nel caso di progetti di competenza statale, è acquisito il concerto da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dall'autorità competente, e per la cui espressione è specificamente stabilito che non si applica l'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere, il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis, rimodulandosi, di conseguenza, l'intera tempistica del procedimento (vedasi elaborato grafico n. 1 in allegato).

Il comma 3 dispone che il provvedimento di VIA contiene le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione dell'autorità competente, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23 e 24 e, ove applicabile, ai sensi dell'articolo 32, nonché l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione.

Il comma 4 prevede che il provvedimento di VIA contiene altresì le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:

- a) le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti;
- b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali negativi;
- c) le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali negativi, anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, all'ubicazione, alle dimensioni del progetto e alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente. Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, è possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dall'attuazione di altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali.

Il comma 5 stabilisce che il provvedimento di VIA è pubblicato sul sito web dell'autorità competente e ha l'efficacia temporale definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente che ha emanato il provvedimento di VIA.

Il comma 6 dispone che nel caso di consultazioni transfrontaliere, l'autorità competente informa l'altro Stato e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di VIA sul sito web.

Articolo 15 - Sostituzione dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

L'articolo sostituisce l'articolo 26 del d.lgs. n. 152 del 2006, prevedendo, in ottemperanza a quanto dettato dalla nuova direttiva VIA, l'integrazione del provvedimento di VIA nell'autorizzazione finale del progetto e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, nonché nell'AIA ove prevista, e definendo puntualmente le informazioni che deve contenere il provvedimento autorizzativo.

L'autorizzazione recepisce ed esplicita almeno le seguenti informazioni:

- a) il provvedimento di VIA;
- b) le eventuali condizioni ambientali del provvedimento di VIA, una descrizione delle caratteristiche del progetto e delle eventuali misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli impatti ambientali negativi, nonché, ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio.

Della decisione in merito alla concessione o al rigetto dell'autorizzazione, è data prontamente informazione al pubblico, nonché alle Amministrazioni e agli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4, mediante pubblicazione sul sito web dell'autorità che ha adottato l'atto, consentendo altresì l'accesso almeno alle seguenti informazioni:

- a) il contenuto della decisione e le condizioni che eventualmente l'accompagnano;
- b) le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico nel procedimento di VIA, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23 e 24 e, ove applicabile, ai sensi dell'articolo 32, nonché l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione.

Articolo 16 - Sostituzione dell'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La disposizione sostituisce l'articolo 27 del d.lgs. n. 152 del 2006, introducendo un nuovo provvedimento unico in materia ambientale da rilasciare su apposita istanza del proponente.

Il comma 1 dispone che nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, il proponente può richiedere all'autorità competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di un provvedimento unico comprensivo di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione del progetto. A tal fine, il proponente presenta un'istanza ai sensi dell'articolo 23, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire all'autorità competente la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti i titoli ambientali di cui al comma 2.

Il comma 2 prevede che il provvedimento unico di cui al comma 1 comprende il rilascio dei seguenti titoli laddove necessario:

- a) autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del presente decreto;
- b) autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all'articolo 104 del presente decreto;
- c) autorizzazione riguardante la disciplina dell'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte di cui all'articolo 109 del presente decreto;
- d) autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- e) autorizzazione culturale di cui all'articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- f) autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- g) nulla osta di fattibilità di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
- h) autorizzazione antisismica di cui agli articoli 93 e 94 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Il comma 3 stabilisce che nel caso di cui al comma 2, lettera a), lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29-ter, e il provvedimento finale contiene le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies.

Al comma 4 è previsto che, entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonché l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, e comunica per via telematica

a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti in materia ambientale l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. La medesima comunicazione è effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1.

Il comma 5 dispone che, entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 4, per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni.

Il comma 6 stabilisce che successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e). Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione della suddetta documentazione, e per la durata di sessanta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni riguardanti la valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione integrata ambientale e la valutazione di incidenza. Entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a trenta giorni.

Il comma 7 prevede che, qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. L'autorità competente, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, **entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione integrativa**, che il proponente trasmetta, **entro i successivi quindici giorni**, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità all'articolo 24, comma 2, del presente decreto, da pubblicare a cura **della medesima** autorità competente sul proprio sito web. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 6 **per l'ulteriore consultazione del pubblico** sono ridotti alla metà ~~per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri delle amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione.~~

Il comma 8 dispone che, fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32, comma 2, per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni interessate al rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente. La conferenza di servizi si svolge secondo le modalità di cui all'articolo 14-ter, commi

1, ~~2~~-3, 5, 6 e 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione dei lavori della conferenza di servizi è di centottanta giorni. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento unico in materia ambientale, reca l'indicazione espressa del provvedimento di VIA di cui all'articolo 25 ed elenca, altresì, i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico. Resta fermo che la decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 è assunta sulla base del provvedimento di VIA. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-*quater*, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il comma 9 prevede che le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 2, lettera a), e contenute nel provvedimento unico, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-*octies*, 29-*decies* e 29-*quattuordecies*. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi in materia ambientale di cui al comma 2, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

Il comma 10 stabilisce che le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano in deroga alle disposizioni che disciplinano i procedimenti riguardanti il solo primo rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale di cui al comma 2.

L'articolo sopra descritto configura un procedimento speciale ed innovativo, attivabile dal proponente, che si muove nel solco già tracciato dall'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, applicabile ai soli procedimenti di competenza regionale. In particolare, il procedimento unico ambientale introdotto per i progetti sottoposti a VIA di competenza statale prevede una serie di disposizioni di dettaglio che consentiranno un'agevole applicazione delle misure da parte degli operatori pubblici e privati ispirata ai criteri di semplificazione normativa e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi mediante la compressione delle tempistiche procedurali (**cf.**, **al riguardo, elaborato grafico all. 3 in allegato**) e la previsione di un procedimento bifasico costituito da una fase istruttoria – durante la quale ciascuna amministrazione svolge le valutazioni di propria competenza – e una successiva fase di confronto tra le stesse amministrazioni, espressa in conferenza di servizi, che conduce alla determinazione finale comprensiva di tutti i titoli richiesti dal proponente). In particolare, occorre evidenziare che la conferenza di servizi si svolge secondo le modalità di cui all'articolo 14-*ter* della legge n. 241 del 1990, fatta eccezione **per i termini di conclusione recati dal comma 2 che risultano incompatibili con il termine speciale del procedimento unico qui strutturato quantificato in centottanta giorni, nonché** per l'istituto del rappresentante unico di Governo, in ragione del fatto che, ai fini del rilascio di tutti i titoli ambientali richiesti e del conseguimento delle finalità di

semplificazione della disciplina, appare imprescindibile l'esigenza di un confronto reale ed effettivo tra le diverse amministrazioni statali coinvolte; il ricorso al rappresentante unico di Governo, nel caso di specie, determinerebbe uno squilibrio di rappresentatività tra le amministrazioni dello Stato e l'unica (il più delle volte) Regione territorialmente interessata.

Articolo 17 - Sostituzione dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

L'articolo 17 sostituisce l'articolo 28 del d.lgs. n. 152 del 2006, disciplinando le attività di monitoraggio connesse ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA.

In particolare, il comma 1 prevede che il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA.

Il comma 2 prevede in termini inequivoci l'intestazione della competenza sulle attività di monitoraggio in capo all'autorità competente, **in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**, stabilendo che quest'ultima verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui al comma 1 al fine di identificare tempestivamente gli impatti ambientali negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive. Per tali attività, l'autorità competente può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Istituto superiore di sanità per i profili concernenti la sanità pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici, i quali informano tempestivamente la stessa autorità competente degli esiti della verifica. **Sempre il comma 2 prevede che per il supporto alle medesime attività, nel caso di progetti di competenza statale particolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, l'autorità competente possa istituire, d'intesa con il proponente e con oneri a carico di quest'ultimo, appositi Osservatori Ambientali finalizzati a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza.** Nel caso in cui la verifica dia esito positivo l'autorità competente attesta l'avvenuta ottemperanza pubblicando sul proprio sito web la relativa documentazione, entro quindici giorni dal ricevimento dell'esito della verifica. **La previsione della possibilità di istituzione degli Osservatori Ambientali, limitata ai progetti di competenza statale di maggiore importanza, rappresenta per l'autorità competente un sicuro vantaggio, in termini di puntualità, speditezza e trasparenza, nello svolgimento delle attività di monitoraggio, potendosi contare permanentemente su una struttura a ciò dedicata e senza oneri per la finanza pubblica.**

Il comma 3 stabilisce che per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel

provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza. L'attività di verifica si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente.

Il comma 4 prevede che qualora i soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ai sensi del comma 2, non provvedano entro il termine stabilito dal comma 3, le attività di verifica sono svolte direttamente dall'autorità competente.

Il comma 5 dispone che nel caso in cui la verifica di ottemperanza dia esito negativo, l'autorità competente diffida il proponente ad adempiere entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale si applicano le sanzioni di cui all'articolo 29.

Al comma 6 è stabilito che qualora ad esito dei risultati delle attività di verifica di cui ai commi precedenti si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi imprevisi, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore rispetto a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VIA, l'autorità competente può acquisire ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale e modificare il provvedimento di VIA, stabilendo eventuali condizioni ambientali ulteriori rispetto a quelle del provvedimento originario.

Al comma 7 si prevede che qualora, successivamente all'autorizzazione del progetto, dall'esecuzione dei lavori di costruzione ovvero dall'esercizio dell'opera si accerti la sussistenza di gravi ripercussioni negative sulla salute pubblica o sull'ambiente, l'autorità competente può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more dell'adozione delle opportune misure correttive, ivi incluse quelle previste dall'articolo 29.

Il comma 8 stabilisce che delle modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio, dei risultati delle verifiche, dei controlli e delle eventuali misure correttive adottate dall'autorità competente, nonché dei dati derivanti dall'attuazione dei monitoraggi ambientali da parte del proponente, ove prescritti, è data adeguata informazione attraverso il sito web dell'autorità competente.

Articolo 18 - Sostituzione dell'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

L'articolo 18 dispone la sostituzione dell'articolo 29 del d.lgs. n. 152 del 2006 e riforma profondamente e radicalmente il sistema sanzionatorio relativo ai procedimenti di valutazione d'impatto ambientale.

La norma disciplina l'annullabilità dei provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, prevedendo, altresì, in caso di inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali prescritte nel provvedimento di VIA o di

verifica di assoggettabilità VIA, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello valutato, una serie di azioni che l'autorità competente può attuare secondo la gravità delle infrazioni, ovvero:

- a) diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) diffida con contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali negativi;
- c) revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente.

La norma, inoltre, prevede che, nel caso di progetti realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o al procedimento di VIA, o al procedimento unico di cui al nuovo articolo 27 del d.lgs. n. 152 del 2006, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di cui agli articoli 19 e 25 relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, l'autorità competente possa assegnare un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA e, valutata l'entità del pregiudizio ambientale eventualmente arrecato e quello conseguente all'applicazione della sanzione, possa consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività.

Di particolare rilevanza è, altresì, l'introduzione *ex novo*, nel comma 4, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 35,000 a euro 100,000 nel caso di realizzazione di un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità, ove prescritte; e, nel comma 5, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20,000 a euro 80,000 nei confronti di chi, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, non ne osserva le condizioni ambientali. I commi 6 e 7 dispongono che le sanzioni sono irrogate dall'autorità competente e che alle stesse non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981.

La disposizione in esame prevede, infine, in linea con la delega conferita al Governo, che i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale per le violazioni in materia di VIA vengano versati all'entrata del bilancio dello Stato e siano successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere destinati al **potenziamento miglioramento** delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alle **attività di cui all'articolo 28 del presente decreto per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA**~~a verifica del~~

~~rispetto delle condizioni previste nel procedimento di valutazione ambientale~~, nonché alla protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali.

Articolo 19 - Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

L'articolo 19 dello schema di decreto modifica il comma 2-bis dell'articolo 30 del d.lgs. n. 152 del 2006 in linea con il processo di digitalizzazione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale, prevedendo, quindi, in caso di progetti con impatti interregionali, che l'autorità competente metta a disposizione nel proprio sito web tutta la documentazione, eliminando l'obbligo per il proponente di inviarne copia in formato cartaceo a tutti i soggetti interessati.

Articolo 20 - Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

L'articolo 20 riallinea il disposto dell'articolo 32 del d.lgs. n. 152 del 2006, in tema di consultazioni transfrontaliere, alla luce delle modifiche apportate alla parte seconda del medesimo decreto legislativo dalle disposizioni dello schema di decreto in esame.

Articolo 21 - Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

L'articolo 21 sostituisce il comma 1 dell'articolo 33 del d.lgs. n. 152 del 2006, prevedendo che **le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.**

Al riguardo, l'articolo 25, comma 7, dello schema di decreto, stabilisce espressamente che il citato decreto è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 22 - Modifiche agli allegati alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

L'articolo 22 dello schema di decreto legislativo introduce modifiche agli allegati alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, da un lato recependo quanto previsto in merito agli allegati dalla direttiva e dall'altro trasferendo allo Stato la competenza dello svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale di determinate tipologie di progetto, attualmente spettanti alle Regioni e alle Province autonome.

Il comma 1 modifica l'Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il comma 2 inserisce il nuovo Allegato II-bis, dopo l'Allegato II alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, recante l'elenco dei progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale, attualmente spettanti alle Regioni e alle Province autonome.

Il comma 3 introduce puntuali modifiche all'Allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, abrogando le lettere c), h), l), z) e ab), che sono state già incluse come categorie progettuali nell'allegato II con le modifiche apportate dal comma 1 (cfr. articolo 26, comma 1, lett. a, dello schema di decreto).

Il comma 4 introduce puntuali modifiche all'Allegato IV alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, prevedendo l'eliminazione da questo allegato delle categorie progettuali che sono state inserite nel nuovo Allegato II-bis (cfr. articolo 26, comma 1, lett. a, dello schema di decreto).

Il comma 5, dopo l'allegato IV, inserisce il nuovo allegato IV-bis, introdotto ex novo dalla direttiva e relativo ai contenuti dello Studio Preliminare Ambientale per la presentazione delle istanze di verifica di assoggettabilità a VIA.

I commi 6 e 7, recependo integralmente quanto introdotto dalla nuova direttiva, sostituiscono rispettivamente l'allegato V (Criteri per la verifica di assoggettabilità a VIA) e l'allegato VII (Contenuti dello studio di impatto ambientale).

Articolo 23 - Disposizioni transitorie e finali

L'articolo 23 disciplina le necessarie disposizioni transitorie e finali per l'applicazione e l'entrata in vigore del provvedimento.

Il comma 1, in particolare, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 3 della direttiva, prevede che i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 152 del 2006 ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente. Ciò nondimeno, al fine di consentire l'applicabilità della nuova disciplina (con le sue semplificazioni e i suoi efficientamenti) anche ai procedimenti in corso, salvaguardando gli effetti della tariffa già versata, è stato espressamente previsto che in ogni caso l'autorità competente possa disporre, su istanza del proponente da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, l'applicazione al procedimento in corso della disciplina recata dal decreto in esame. Il proponente conserva comunque la facoltà di ritirare l'istanza e di presentarne una nuova ai sensi dell'articolo 19 o ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. n. 152 del 2006, come modificati dal presente decreto. Il proponente conserva, altresì, la facoltà di ritirare l'istanza e di presentarne una nuova ai

sensi dell'articolo 27 del d.lgs. n. 152 del 2006, come introdotto dall'articolo 16 del presente decreto.

Il comma 2 stabilisce che alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 17 del presente decreto.

Il comma 3 dispone che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguino i propri ordinamenti esercitando le potestà normative di cui all'articolo 7-bis, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006, come introdotto dall'articolo 5 del presente decreto, entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il suddetto termine, verificati i presupposti di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, si applicano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Il comma 4 prevede che, ferma restando la permanenza in carica della Commissione di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS fino alla scadenza del mandato in corso, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a nominare i componenti del Comitato tecnico istruttorio di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 6 del presente decreto. L'entrata in carica dei componenti del Comitato è condizionata all'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 8, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152, come modificato dall'articolo 6 del presente decreto.

Articolo 24 - Modifiche all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241

L'articolo in questione prevede la sostituzione del comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai limitati fini di riallineare la disciplina del procedimento unico in sede regionale con quanto previsto dal presente decreto, in ottemperanza alla direttiva, anche sotto il profilo della previsione di tempistiche massime adeguate (**cfr., al riguardo, elaborato grafico all. 2**). La disposizione in parola stabilisce, pertanto, che, qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi che l'autorità competente di cui all'articolo 7-bis, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, convoca in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter. A tal fine il proponente presenta un'istanza ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. n. 152 del 2006, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa

finalizzata al rilascio di tutti i titoli necessari. La conferenza è indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica documentale di cui all'articolo 23, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, e si conclude entro il termine di duecentodieci giorni. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi reca l'indicazione esplicita del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi rilasciati. Resta fermo che la decisione di concedere i titoli di cui al primo periodo è assunta sulla base del provvedimento di VIA.

Articolo 25 - Disposizioni attuative

L'articolo 25 reca le necessarie disposizioni attuative connesse alle previsioni recate dalla novella della parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, stabilendo l'adozione di ~~cinque~~ **sette** decreti ministeriali.

In particolare, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ~~di natura non regolamentare~~, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 3 del presente decreto.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si provvede alla modifica e all'aggiornamento del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 11 aprile 2015, n. 84, recante. ~~“Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome (allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006).”~~

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono stabiliti gli indirizzi metodologici e le modalità operative per la collaborazione dei due Ministeri nelle verifiche dell'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 17 del presente decreto.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29 del d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 18 del presente decreto.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono emanate, **sentita previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome**, le linee guida nazionali per le attività di rilievi geofisici mediante airgun ed esplosivo.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono emanate, **sentita previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome**, le linee guida nazionali per la dismissione mineraria, o destinazione ad altri usi, delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto - sono definite le tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto.

L'articolo 25 prevede anche che, con accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 agosto 1990, n. 241, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo definiscono forme e modalità di raccordo per l'esercizio delle rispettive competenze disciplinate dal presente schema di decreto.

Articolo 26 - Abrogazioni e modifiche

L'articolo 26 prevede le necessarie abrogazioni al fine di coordinare la disciplina introdotta dal decreto legislativo con l'attuale quadro normativo.

In particolare, il comma 1, stabilisce che dalla data di entrata in vigore del decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il comma 2 dell'articolo 4; la lettera c) del comma 1 dell'articolo 5; i commi 3 e 4 dell'articolo 7; i commi 1-bis, 1-ter e 2 dell'articolo 10; i commi 1 e 2 dell'articolo 34; il punto 4-ter dell'Allegato II alla parte seconda; le lettere c), h), l), z) ab) dell'Allegato III alla parte seconda; i punti 7.e, 7.f, 7.g, 7.m, 7.p, 7.q, 7.z dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, recante "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di

cui all'art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377”;

c) l'articolo 9 del decreto del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;

d) l'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

e) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

~~f) l'articolo 26 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.~~

Il comma 2 modifica l'articolo 7, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sopprimendo la parola “regionale”.

Il comma 3 sostituisce l'attuale articolo 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di coordinare tale norma con le nuove previsioni degli articoli della parte seconda del d. lgs. n. 152/2006, formulate con lo schema di decreto, nonché per garantire il mantenimento in capo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli attuali poteri in tema di valutazione di impatto ambientale.

Articolo 27 - Clausola di invarianza finanziaria

La disposizione in esame, al comma 1, chiarisce che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 2 è precisato che, **fermo il disposto di cui all'articolo 21 dello schema di decreto**, le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.